



COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

PGN 132610 del 19/10/2016

OGGETTO: limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo - ORDINANZA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico del Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA).
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle sedute del 20 luglio 2016 e 10 agosto 2016, ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli, fatta salva la possibilità di ciascun comune di porre in atto diverse modalità applicative in relazione alle proprie caratteristiche territoriali:
 - livello 0: azioni da applicare tutto l'anno o dal 1° ottobre al 31 marzo (a carico dei comuni);
 - livello 1: informazione e applicazione di ulteriori misure a carattere emergenziale da applicare al raggiungimento del livello di criticità 1 (a carico di ARPAV);
 - livello 2: ulteriori azioni emergenziali da applicare al raggiungimento del livello di criticità 2 (a carico dei comuni).
- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle sedute del 20 luglio 2016 e 10 agosto 2016, ha evidenziato che i livelli di criticità sono così stabiliti:
 - livello di criticità 1: 7 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m³) nella zona di riferimento;
 - livello di criticità 2: 3 giorni consecutivi di superamento del doppio del valore giornaliero (100 µg/m³) nella zona di riferimento.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30/8/2016 la Giunta ha approvato, in ottemperanza alle misure di cui al livello 0 del PRTRA:
 - l'installazione di segnaletica verticale permanente relativa al blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti indicati nell'allegata planimetria, per il periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo;
 - l'installazione, in ottemperanza alle misure di cui al livello 2 del PRTRA, di un pannello integrativo ai segnali di cui al punto precedente che limiterà la circolazione nella zona cd "gialla" evidenziata in planimetria, ai veicoli a gasolio classificati Euro 2 e, per il centro storico la limitazione ai veicoli a gasolio classificati Euro 3;
 - con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30 /8/2016 viene anche disposto il riordino della segnaletica verticale del cd "bollino blu" utilizzata quale prevenzione all'inquinamento atmosferico a partire dal 2002, viene prevista la rimozione integrale della relativa cartellonistica, considerato che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 11, comma 8, del DL 9/2/2015 n. 5 convertito in legge 4/4/2015 n. 35;

Visto:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, avente per oggetto *“I veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico sono esonerati da qualsiasi restrizione della circolazione”* e la successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 che modifica il punto 2) della precedente delibera per cui *“i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006, n. 3195 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, per cui il Comune di Vicenza, che ha una densità emissiva di inquinanti superiore a 20 t/a per Km², è stato classificato come *“A1 Agglomerato”*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- I verbali del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 20/7/2016 e 18/8/2016 che riportano, in ottemperanza al PRTRA, il nuovo sistema regionale delle azioni a carattere emergenziale e fissano i livelli di criticità come descritti in premessa;
- La Deliberazione di Giunta Comunale del 30/8/2016, n. 164, con la quale sono state approvate le misure per la limitazione al traffico dei veicoli più inquinanti, in ottemperanza alle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- che in ragione del punto precedente si ritiene di rendere efficace il presente provvedimento nell’anno *“termico”* di cui al DPR 74/2013 (dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo) , anziché nell’arco temporale indicato dalla Regione Veneto (1 ottobre – 31 marzo)
- come descritto nell’allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, i motori diesel tradizionali, i veicoli a benzina non catalizzati, i motori a due tempi contribuiscono in misura elevata all’inquinamento, in quanto non dotati o insufficientemente dotati di un sistema di abbattimento efficace delle particelle;

- in relazione al piano di cui al punto precedente, come già attuato nel corso delle limitazioni nella stagione invernale, la limitazione dei veicoli alimentati a gasolio classificati "Euro 2" sarà confermata in tutta l'area denominata "Centro storico", salvo che gli stessi veicoli non siano dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (ad esempio F.A.P.);
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Dato atto che:

- nel territorio comunale di Vicenza è operante la società Vicenza Logistica City Center srl avente il compito di gestire il flusso di merci in arrivo ed in partenza dalla piattaforma logistica mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate sia per la gestione dei magazzini, che per l'ottimizzazione dei percorsi nel centro urbano, utilizzando automezzi elettrici ad impatto ambientale zero, al fine di salvaguardare la salute pubblica nonché il patrimonio paesaggistico e culturale del centro storico;
- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 3 febbraio 2009, n. 596, relativa ad una controversia che ha avuto tra gli attori la società Vicenza Logistica City Center srl, evidenzia che *"la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all'ambiente, al paesaggio, alla salute – cfr da ultimo Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367"*;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

INVITA

- **La cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco,/gpl, gas metano).**
- **Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.**

O R D I N A

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI' E DAL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO AL 15 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, ESCLUSI I FESTIVI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE GIALLO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, PER I SEGUENTI VEICOLI:

- **Autoveicoli che siano classificati "Euro 0" od "Euro 1",** così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni *"Nuovo codice della strada"*¹ e precisamente:
 - Autovetture – autobus – autoveicoli per trasporto promiscuo – autocarri – trattori stradali – autoveicoli per trasporti specifici – autoveicoli per uso speciale – autotreni – autoarticolati – autosnodati – autocaravan – mezzi d'opera;

Per la Zona Gialla, il divieto di transito riguarda tutti gli autoveicoli, alimentati a gasolio o benzina, che risultino classificati "Euro 0" od "Euro 1".

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- **Ciclomotori a due tempi (come individuati dall'art. 52 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. *"Nuovo codice della strada"*) non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.**

- **Motoveicoli a due tempi** (come individuati dall'art. 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada") **non catalizzati e immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2000** e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

Ne consegue che i ciclomotori a due tempi:

- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Ne consegue che i motoveicoli a due tempi:

- immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figuri la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

2) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI' E DAL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO AL 15 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, ESCLUSI I FESTIVI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, PER I SEGUENTI VEICOLI:

- **Autoveicoli** che siano classificati "Euro 0" od "Euro 1", "Euro 2" alimentati a gasolio, così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada" e precisamente:
 - Autovetture – autobus – autoveicoli per trasporto promiscuo – autocarri – trattori stradali – autoveicoli per trasporti specifici – autoveicoli per uso speciale – autotreni – autoarticolati – autosnodati – autocaravan – mezzi d'opera;

Per la Zona Rossa il divieto di transito riguarda tutti gli autoveicoli, alimentati a gasolio o benzina, che risultino classificati "Euro 0" od "Euro 1" e, se alimentati a gasolio, anche "Euro 2".

- **Ciclomotori a due tempi** (come individuati dall'art. 52 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada") **non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000** e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
- **Motoveicoli a due tempi** (come individuati dall'art. 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada") **non catalizzati e immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2000** e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

Ne consegue che i ciclomotori a due tempi:

- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Ne consegue che i motoveicoli a due tempi:

- immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figuri la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Si precisa che ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

- 3) SOLO PER L'ANNO 2016 I DIVIETI DI CUI AL PUNTO 1) E 2) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARANNO EFFICACI A PARTIRE DAL GIORNO LUNEDI' 7 NOVEMBRE 2016, AL FINE DI CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DELLA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE.
- 4) LA RIMOZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DELLA SEGNALETICA RELATIVA AL CD "BOLLINO BLU" LA CUI DISPOSIZIONE E' STATA ABROGATA DALL'ART. 11, COMMA 8, DEL DL 9/2/2015 N. 5 CONVERTITO IN LEGGE 4/4/2012 N. 35.

INFORMA

Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del livello di criticità 2, saranno predisposti i seguenti provvedimenti:

- DIVIETO DI TRANSITO ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI' NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE GIALLO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO E AI VEICOLI A GASOLIO CLASSIFICATI EURO 2;
- DIVIETO DI TRANSITO ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI' NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO E AI VEICOLI A GASOLIO CLASSIFICATI EURO 3;

"ECCEZIONI"

sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. I veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica **esclusivamente** GPL o gas metano;
2. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea.
4. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
 - a) **Autoveicoli** , alimentati a gasolio o benzina, così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "*Nuovo codice della strada*" e precisamente:
Autovetture – autobus - autoveicoli per trasporto promiscuo – autocarri - trattori stradali - autoveicoli per trasporti specifici - autoveicoli per uso speciale - autotreni – autoarticolati - autosnodati – autocaravan - mezzi d'opera e **immatricolati entro il 31 dicembre 1996** (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi) ;
 - b) **Ciclomotori e motoveicoli** a due tempi, **immatricolati entro il 31 dicembre 1999** (desumibile dal documento di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi);
5. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;

6. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
7. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8. I veicoli degli Enti Locali; A.I.M. Vicenza S.p.A.; Acque Vicentine S.p.A.; A.I.M. Vicenza S.p.A. Divisione Valore Città AMPCS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati." (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
9. **I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;**
10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
13. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione delle Ferrotranvie (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus**;
15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, **limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza**, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di Piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex Viale Dalmazia, e di quelli rionali posti all'interno dell'area interdetta, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli)**;
18. I veicoli con **targa estera e targhe E.E** i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
19. I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle

Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;

20. I veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
21. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, **limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza**; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi;
22. I veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** purché residenti nel comune di Vicenza ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
23. I veicoli in uso ad **avvocati**, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
24. I veicoli delle **autoscuole** adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza, nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
25. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
26. I veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
27. I veicoli dei **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
28. I veicoli dei professionisti **incaricati della sicurezza** dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
29. I veicoli alimentati a gasolio classificati "Euro 2", quando dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (ad esempio F.A.P.) e **la cui installazione e/o aggiornamento siano annotati nella carta di circolazione**.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 8.), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

La dichiarazione della ditta o l'autocertificazione è prevista anche per i veicoli dei lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (nel caso il veicolo rientrasse nella classificazione "ciclomotori" o "motoveicoli", il conducente dovrà avere con sé la dichiarazione di cui sopra, da esibire a richiesta degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale che potranno, a campione, procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto).

La possibilità di dichiarazione della ditta o autocertificazione prevista per i veicoli dei lavoratori turnisti, con percorsi e orari non sufficientemente coperti dal servizio di trasporto pubblico, è da considerarsi strettamente legata all'attività di lavoro di turnista (es. 06.00-14.00/14.00-22.00, o in ciclo continuo, es. 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00); sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio).

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito. ⁱⁱ

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SANZIONI

- **chiunque violi le disposizioni di cui ai punto 1) e 2) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13/bis del C.d.S.;**

art. 7 comma 13-bis del C.d.S.:

"Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lett. B) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni". **Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento;**

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all'Azienda AIM Vicenza SpA, anche per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 6;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., alla direzione F.T.V., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina; Arcugnano; Arzignano; Bolzano Vicentino; Caldogno; Chiampo; Costabissara; Creazzo; Dueville; Longare; Lonigo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Quinto Vicentino; Sovizzo; Torri di Quartesolo; Zermeghedo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale, **19/10/2016**

**f.to IL DIRETTORE
dott. Danilo Guarti**

Allegato all'Ordinanza PGN 132610 del 19/10/2016

“PERIMETRO ZONA GIALLA ”

area vietata alla circolazione dei veicoli, alimentati sia a gasolio che benzina, classificati “Euro 0” od “Euro 1”:

PERIMETRO ESTERNO

(le vie indicate in **neretto**, non sono soggette al blocco e pertanto sono percorribili)

Via Ferretto de Ferretti (dalla linea ferroviaria a Viale Verona) – **Viale Verona** (dall'altezza del distributore Esso nei pressi di Via Sella fino a Viale San Lazzaro) – **Strada Domeniconi - Viale San Lazzaro – Strada Padana Superiore verso Verona** (da Viale San Lazzaro a Viale del Sole – raccordo Nord Ovest – raccordo Est) – **Viale del Sole** (da Strada Padana verso Verona fino a Via Brg Granatieri di Sardegna) - **Via Brg Granatieri di Sardegna** (da Viale del Sole a Via Biron di Sopra) – **Strada Biron di Sopra** (escluso il tratto compreso nell'area interdetta dall'intersezione Strada Biron di Sopra/Strada Biron di Sotto fino a Strada del Pasubio) - **Strada Pasubio** (da Via Biron di Sopra a Viale Diaz) - **Viale Diaz** (da rotonda all'Albera fino a Viale Dal Verme) – **Via Divisione Folgore - Viale Dal Verme - Strada Sant'Antonino** (da Via Monte Suello a Via Cresolella) – **Strada della Cresolella** (il perimetro prosegue fino a Via Lago Maggiore, strada compresa all'interno dell'area interdetta congiungendosi con Strada Marosticana) - **Strada Marosticana** (da Via Lago Maggiore fino a Viale Grappa) – **Via Matteucci – Via Chiarini - Viale Grappa** (da Strada Marosticana fino a Via Pforzeim, per la sola uscita dal park Cricoli) - **Via Pforzeim - Viale Cricoli** (da Via Pforzeim a Viale Fiume) – **Viale Fiume – Viale Trieste** (da Via Ragazzi del '99 fino alla ferrovia Vicenza - Schio) – **ferrovia Vicenza - Schio** (da Viale Trieste fino a strada di Bertesina) – **Strada di Bertesina** (da ferrovia Vicenza - Schio fino a Via Moro) - **Via Moro** (fino a Strada di Ca' Balbi) – **Strada di Ca' Balbi** (da Via Moro a Viale Camisano) - **Viale Camisano** (da Strada di Ca' Balbi alla ferrovia Milano Venezia) – **ferrovia Milano Venezia** (da Viale Camisano fino a Via Ferretto de Ferretti); **Viale del Risorgimento Nazionale**.

PERIMETRO INTERNO

Vie soggette alle limitazioni previste per la zona GIALLA, e pertanto soggette al blocco per veicoli Euro 0 e Euro 1

Viale Mazzini; Viale D'Alviano; Viale F.lli Bandiera; Via Rodolfi; Via Ceccarini; Via Legione Gallieno; Viale Margherita; Viale Dieci Giugno (da Viale Risorgimento Nazionale a Viale Venezia); Viale Venezia; Viale della Stazione; Viale Roma (da Viale della Stazione a Viale Verdi); Viale Milano; Viale dell'Ippodromo; Piazzale Bologna.

STRADE ALL'INTERNO DELLA ZONA GIALLA NON SOGGETTE A RESTRIZIONI

Trattasi di strade percorribili da tutti i veicoli senza restrizioni

Via Fermi – tutta percorribile; **Via Pieropan** (da Via Fermi a Via Soldà), **Via Soldà** – tutta percorribile - **Raccordi Nord Ovest ed Est di Viale del Sole; Strada delle Cattane** – tutta percorribile; **Via Btg Val Leogra** – tutta percorribile; **Viale Crispi**– tutta percorribile; **Viale del Mercato Nuovo** (da Via delle Fornaci a Viale Crispi); **Via Farini** – tutta percorribile; **Via delle Fornaci** – tutta percorribile; **Viale Pecori Giraldi** (da Via Legione Antonini a rotonda all'Albera); **Strada della Cresolella** – tutta percorribile; **Via Ragazzi del '99** – tutta percorribile; **Viale Astichello** – nel tratto compreso tra via Ragazzi del '99 fino a **Via Baden Powell** compresa; **Via Quadri** – tutta percorribile; **Strada di Bertesina** – tutta percorribile; **Via Alpino** – tutta percorribile; **Via Murialdo** – tutta percorribile; **Via Nado** – tutta percorribile; **Via Spalato** – tutta percorribile; **Viale Trissino** (da Viale della Pace a Via Bassano); **Via Bassano** – tutta percorribile; **Viale della Pace** – (da Viale Trissino fino all'intersezione con Viale Camisano); **Via Boldrini – Via Marinali – Via Molon – Via Pittoni – Via Ferreri - Strada del Megiaro - Viale Camisano** – tutte percorribili; **Via Bressan - Via Vittime Civili di Guerra** – tutte percorribili; **Via dello Stadio** – (da Via Bassano alla Riviera Berica).

“PERIMETRO ZONA ROSSA ”

Perimetro dell'area all'interno della quale è vietata la circolazione dei veicoli, alimentati a benzina “Euro 0”, “Euro 1” e a gasolio “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”.

Le vie di seguito elencate, sono comunque soggette alle limitazioni previste per la ZONA GIALLA

Viale Mazzini; Viale D'Alviano; Viale F.lli Bandiera; Via Rodolfi; Via Ceccarini; Via Legione Gallieno; Viale Margherita; Viale Dieci Giugno (da Viale Risorgimento Nazionale a Viale Venezia); Viale Venezia; Viale della Stazione; Viale Roma (da Viale della Stazione a Viale Verdi); Viale Milano; Viale dell'Ippodromo; Piazzale Bologna.

NOTE

i Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”

Art. 47. Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 52. Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 40 Km/h; c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53. Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi; f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli. 2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g). 3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. 5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. 6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54. Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti

permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

FAC SIMILE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DEROGA AI
PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE AL TRAFFICO ADOTTATI NELLA STAGIONE INVERNALE
PER LA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Il/La sottoscritto/a (o Rappresentante legale della ditta).....
.....

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art.76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di utilizzare il mezzo:

- **Autovettura**
- **Autoveicolo**
- **Ciclomotore**
- **Motoveicolo**

targato **dalle ore** **alle ore** **del giorno**

per recarsi in via.....

con partenza da

per il seguente motivo:

- compiti di soccorso, paramedici e tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
- pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell' acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all' art. 1 della legge 12.6.1990 "Norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."
- motivazioni sanitarie
- trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità
- partecipazione a cerimonie nuziali o funebri
- lavoratori turnisti (con orario dalle.....alle.....)

.....
.....

In fede

.....

N.B. LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA' ESSERE ESPOSTA IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO ED ESIBITA A RICHIESTA DEGLI APPARTENENTI AI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CHE POTRANNO, A CAMPIONE, PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO SOTTOSCRITTO